



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/19 DEL 19.1.2010

Oggetto: Attuazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera s) t) u) e in applicazione della legge regionale n. 10 del 28.7.2006, art. 7.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria, come successivamente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha radicalmente cambiato il sistema preesistente di organizzazione sanitaria e, in particolare, il rapporto tra cittadino, gli erogatori di servizi sanitari e l'autorità pubblica, con l'introduzione dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private, il pagamento a prestazione e l'adozione del sistema di verifica della qualità delle attività svolte.

L'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e alla stipula di precisi accordi contrattuali, così come disposto dal Decreto Legislativo n. 502/1992, comma 3, art. 8 *bis* e dal comma 3, art. 8 *ter*.

Tale sistema comporta, con riferimento ai soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, la necessità di essere titolari dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 14.1.1997 e di aver conseguito l'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato dalla Regione, ai sensi del Decreto Assessoriale del 26.6.1998, n. 1957 che ad ogni modo non vincola le aziende sanitarie locali a remunerare le prestazioni erogate al di fuori di precisi accordi contrattuali.

L'Assessore fa presente, che il passaggio dal precedente sistema di regolazione dei rapporti pubblico-privato ha richiesto, per la sua attuazione concreta, dei tempi tecnici per l'adozione di provvedimenti legislativi che ancora necessitano di ulteriori verifiche.

Inoltre la legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 6 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nello stabilire la cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO, sulla remunerazione delle prestazioni e sulla verifica della qualità, ha stabilito una fase temporanea in cui i soggetti privati "già convenzionati" sono stati



transitoriamente accreditati, in maniera automatica, con la condizione di accettare il nuovo sistema di remunerazione a prestazione, in attesa della regolamentazione a regime dell'istituto dell'accREDITAMENTO. Anche nella Regione Sardegna, i privati già convenzionati, pubblici e privati, in base alla precedente disciplina, al momento della cessazione dei vecchi rapporti sono risultati "transitoriamente accreditati" in virtù di quanto disposto dalle norme nazionali e ancora oggi molti di essi godono del regime di accREDITAMENTO concesso ope legis.

A tale proposito l'Assessore fa presente, che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 alle lettere s), t) e u) dell'art. 1, comma 796 interviene, da ultimo, sull'accREDITAMENTO delle strutture e dei professionisti privati disponendo che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori accREDITAMENTI delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accREDITAMENTI provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
2. le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accREDITAMENTI provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8 quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accREDITAMENTI definitivi di cui all'art. 8 quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
3. le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accREDITAMENTI, ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8 quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

In ordine a quanto sopra esposto, va detto che nessun erogatore pre-accREDITATO sia pubblico che privato ha ancora ottenuto nella Regione Sardegna l'accREDITAMENTO definitivo previsto dalla legge regionale n. 10/2006. Infatti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge, la Regione avrebbe dovuto avviare la revisione degli accREDITAMENTI transitori, già concessi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998. Tale revisione doveva essere completata entro due anni dall'entrata in vigore della succitata legge regionale.

In tale contesto, considerato che allo stato attuale non sono ancora intervenuti provvedimenti di accREDITAMENTO istituzionale ex art. 7 della legge regionale n. 10/2006, l'Assessore propone che i soggetti già transitoriamente e/o provvisoriamente accREDITATI ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 26.12.1994, n. 724 e art. 10 commi 2 e 3 e art. 6 del Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità del 29/06/1998, n. 1957/3, nonché i soggetti già provvisoriamente accREDITATI ai sensi del decreto legislativo n. 229/99, art. 8 quater, presentino apposita istanza alla Direzione generale



dell'Assessorato per il tramite della Direzione generale delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, che auto certifichi il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4.6.1998.

La presentazione di tali richieste consentirà all'Assessorato di procedere alla ricognizione delle strutture e dei professionisti in questione, predisponendo, con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, un elenco aggiornato delle strutture private provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'accREDITAMENTO provvisorio dei soggetti inseriti nel succitato elenco, si convertirà in accREDITAMENTO istituzionale definitivo, una volta accertato positivamente "il possesso dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi", di cui della legge regionale n. 10/2006, art. 7.

L'Assessore rammenta che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 3 dicembre 2009, è stata sancita l'intesa concernente il nuovo patto per la salute 2010-2012 che all'art 7 comma 2 prevede che "Si conviene sulla necessità di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale concludere il processo per l'accREDITAMENTO definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio sanitario nazionale".

Per il raggiungimento di tale obiettivo andrà previsto un impegno straordinario dei competenti uffici dell'Assessorato, delle Aziende Sanitarie Locali, che coinvolga i soggetti pubblici e privati, "titolari" dei provvedimenti in argomento, finalizzato a concludere entro il 2010 il percorso dell'accREDITAMENTO istituzionale.

L'Assessore fa presente, che è stato istituito il Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accREDITAMENTI così come previsto dal comma 3, articolo 6 della L.R. n. 10/2006, con compiti di espletamento dell'attività istruttoria con funzione di supporto al competente Servizio dell'Assessorato per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio per le strutture a più elevata complessità; per la revisione degli accREDITAMENTI transitori e provvisori e per l'istruttoria delle nuove richieste di accREDITAMENTO, nonché per la definizione di ulteriori requisiti, diversi da quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio.

L'Assessore riferisce inoltre, che fra il 2008 ed il 2009 l'Assessorato ha organizzato un corso di formazione per personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e dell'AIOP, in base al quale sono già stati formate circa 40 figure professionali (medici, infermieri e tecnici) i quali sono in possesso del titolo di facilitatori per l'accREDITAMENTO e valutatori dei requisiti di qualità nelle strutture sanitarie.



La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del nuovo Patto per la Salute 2010-2012 che nelle more della definizione delle procedure concernenti gli accreditamenti istituzionali definitivi, mantengano lo stato di soggetto accreditato i soggetti transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge n. 724/1994 e art 10 comma 2 e 3 e art. 6 D.A.I.S. del 29.6.1998, n. 1957/3, i soggetti già provvisoriamente accreditati ai sensi dell'art 8 quater del D.Lgs. n. 229/1999 e i soggetti provvisoriamente accreditati oltre i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla L.R. n. 10/2006;
- di disporre che i soggetti privati transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge n. 724/1994 e art 10 comma 2 e 3 e art. 6 D.A.I.S. del 29.6.1998, n. 1957/3 a decorrere dal 30.6.2010 vengano riconosciuti con accreditamento provvisorio secondo le procedure definite al successivo punto;
- di disporre che per la predisposizione e successiva adozione del provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione ai sensi del comma 8 del medesimo art. 8 quater del decreto legislativo n 502 del 39 dicembre 1992, i soggetti di cui al primo punto presentino apposita istanza alla Direzione generale della Sanità per il tramite delle Direzioni generali delle Aziende Sanitarie Locali, che auto certifichino il possesso dei requisiti previsti dalla Delib.G.R. n. 26/21 del 4.6.1998. Tali soggetti saranno, poi, inseriti in un elenco delle strutture private provvisoriamente accreditate. Sarà cura del competente Servizio della Direzione generale della Sanità verificare il suddetto elenco approvandolo con determinazione dirigenziale. L'accredito provvisorio dei soggetti inseriti nel suddetto elenco, si convertirà in accreditamento istituzionale definitivo, una volta accertato positivamente "il possesso dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi", di cui della legge regionale n. 10/2006, art. 7;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci